

STATUTO DELL'A.N.T.E.A.S.-TORRE ANGELA
(Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà.....)

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita, con sede in Roma, Via ~~TORRACCIO~~ ~~A.I.~~ ~~TORRENNOVA~~ 206
l'Associazione di volontariato ONLUS denominata A.N.T.E.A.S.
~~TORRE ANGELA~~.(Associazione Nazionale Terza Età Attiva - per la
Solidarietà)
2. L' A.N.T.E.A.S. è apartitica, non persegue fini di lucro, ha durata illimitata e
la sua struttura è democratica.
3. E' affiliata all'A.N.T.E.A.S.-Provinciale di Roma che esercita l'attività di
coordinamento, di consulenza, di formazione e di controllo sull'A.N.T.E.A.S.-
Territoriale.

Art. 2 - FINALITA'

1. L'associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e ha
come oggetto la promozione di forme aggregative che vedano la persona, in
particolare quella anziana, protagonista, valorizzandone la soggettività ed il
ruolo nella società.
2. Organizza attività di studio e documentazione per diffondere i valori della
solidarietà contro la povertà, l'esclusione, la solitudine, per tutelare i diritti
civili agli anziani ed a persone in difficoltà.
3. Promuove e gestisce attività assistenziali, sociali e culturali per garantire la
completa realizzazione della personalità degli anziani e della loro condizione,
favorendone la piena integrazione ed impedendone la loro emarginazione.

4. Promuove iniziative volte a favorire attività ricreative, di tempo libero, sport amatoriale e turismo sociale e culturale.
- 5 Organizza corsi di formazione a favore degli operatori del volontariato.
- 6 Formula e realizza progetti per la difesa dell'ambiente.
- 8 Promuove iniziative intergenerazionali, attraverso incontri di anziani con giovani; elabora progetti nell'area dei servizi civili ed in particolare nell'ambito scolastico e ricreativo di carattere informativo, educativo e protettivo dei giovani in età scolare.
- 9 Promuove intese di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini, adottando anche modalità di raggruppamento temporaneo con le stesse, per l'elaborazione e la realizzazione di progetti di particolare rilevanza.
- 10 L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa al fine di raggiungere gli scopi sopraindicati. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi istitutivi, può acquistare o prendere in fitto, nonché ricevere in donazione le necessarie attrezzature, strutture ed impianti idonei alla migliore esecuzione delle attività sociali.

Per questo e per le altre attività connesse può stipulare convenzioni e compiere tutti gli atti finanziari, amministrativi e legali e concludere operazioni di natura mobiliare ed immobiliare con Enti ed Istituti Pubblici e Privati, Finanziari ed Economici, facendo ricorso a tutte le disposizioni di legge Europee, Nazionali e Regionali, vigenti e future, che operino a favore delle attività svolte dall'Associazione.

Art. 3 – ORGANI

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'Assemblea degli aderenti;
 - il Comitato Esecutivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri.

Art. 4 – ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 16.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Comitato Esecutivo;
 - eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal Comitato Esecutivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all'Art. 16;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art. 5 – COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.
2. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- realizzare il collegamento delle organizzazioni di volontariato per la ricerca e la definizione di un'azione unitaria, armonizzando i vari apporti attorno ad obiettivi comuni.

Art. 6 – PRESIDENTE

1. Il Presidente che è anche il Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato Esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.
3. In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Art. 7 – SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di aprile;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo.

Art. 8 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione e i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedere. Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 9 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti C.C.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art. 10 – GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
2. Sono consentiti i rimborsi di spese documentate.

Art. 11 – BILANCIO

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Comitato Esecutivo, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voto.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 12 – ADERENTI

1. Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato Esecutivo.
2. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato Esecutivo.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - per indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva.

4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 13 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

1. Gli aderenti hanno il diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 14 – QUOTA SOCIALE

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendita di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato Esecutivo.
 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Art. 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art. 17 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.